I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/84 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 864/84 [2], ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare quantitativi di burro neozelandese a condizioni particolari, nel periodo da gennaio a maggio 1984 ;

considerando che il Consiglio non ha potuto adottare in tempo utile un nuovo regime per un periodo più lungo ; che, per evitare una interruzione delle importazioni, occorre accordare una nuova autorizzazione temporanea per i mesi di giugno e di luglio 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue :

1) all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la data del 31 maggio 1984 è sostituita da quella del 31 luglio 1984 ed al secondo comma il quantitativo di 34 583 tonnellate è sostituito da quello di 48 416 tonnellate ;

2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Anteriormente al 1° agosto 1984, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il funzionamento del regime, in previsione di una sua decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 31 luglio 1984. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

---

[1] GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.
[2] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 24.